

ALLEGATO A

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE TREKKING STILARO

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Articolo 1

È costituita, ai sensi della legge 383/00, l'associazione di promozione sociale denominata "Trekking Stilario APS" che persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile, culturale e di ricerca etica.

Articolo 2

L'associazione è costituita e organizzata in forma di Associazione di Promozione Sociale ai sensi dell'articolo 35 e seguenti del d.lgs. 3 luglio 2017 n.117.

L'associazione ha sede attualmente in Stilo (RC) Piazza Luigi Carnovale SN e in Bivongi (RC) via Matteotti n.41, e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia o all'estero mediante delibera del Consiglio Direttivo.

La sede potrà essere trasferita con semplice delibera di assemblea.

L'associazione è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

L'attività degli associati è svolta prevalentemente a titolo gratuito. È ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività nei limiti fissati dall'assemblea dei soci. L'associazione, in casi di particolare necessità, potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

L'Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana e del codice civile e della legislazione vigente.

Adotterà le procedure previste dalla normativa per l'ottenimento della personalità giuridica ed il riconoscimento d'ente morale.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Articolo 3 - OGGETTO E SCOPO

L'associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale a favore di associati, loro familiari o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

L'associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, elettività delle cariche associative nel rispetto del principio della pari opportunità tra donne e uomini, e la gratuità delle cariche sociali.

L'associazione opera in maniera specifica con prestazioni non occasionali ed ha per scopo l'elaborazione, promozione, realizzazione di progetti di solidarietà sociale, tra cui l'attuazione di iniziative socioeducative e culturali.

Lo spirito e la prassi dell'associazione trovano origine nel rispetto dei principi della Costituzione Italiana che hanno ispirato l'associazione stessa e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della persona.

Per il raggiungimento delle predette finalità, eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale (d.lgs 3 luglio 2017, n. 117):

- a) di promuovere esperienze associative tra i più giovani finalizzate alla loro partecipazione alla difesa dell'ambiente, stabilendo rapporti personali capaci di educare e far crescere i cittadini in situazioni di particolare disagio e discriminazione sociale favorendone il superamento;
- b) di avere attenzione verso situazioni di bisogno presenti sul territorio con la promozione del volontariato, inteso come partecipazione attiva dei cittadini alle azioni di solidarietà;
- c) di migliorare la qualità della vita delle persone attraverso la promozione di uno sviluppo sostenibile che preveda un rapporto equilibrato tra l'attività umana e la natura con lo scopo di realizzare una società pienamente eco-compatibile, in particolare nell'area euro mediterranea;
- d) di promuovere il trekking in tutte le sue manifestazioni, quale mezzo per avvicinarsi, conoscere, rispettare, difendere la natura e l'ambiente anche nei suoi aspetti culturali, attraverso la progettazione e realizzazione di reti sentieristiche, cartografia, guide, supporti tecnologici e pubblicazioni;
- e) educare a muoversi nella natura e nell'ambiente, a valutare e a valorizzare al meglio le proprie risorse fisiche e psicologiche, avvicinandosi ad uno stile di vita più semplice in cui risultino più immediati e spontanei i rapporti umani;
- f) di promuovere il turismo sociale inteso come concreto strumento di conoscenza tra le persone e i territori in cui vivono, a cominciare dall'attivazione di gemellaggi, scambi internazionali e di turismo consapevole;
- g) di promuovere l'andar per sentieri, mediante l'organizzazione per i partecipanti di escursioni in particolar modo in Calabria, nella vallata dello Stilaro, nel Parco Regionale delle Serre, nel Parco Nazionale dell'Aspromonte, nel Parco Nazionale della Sila e nel Parco Nazionale del Pollino;
- h) di tutelare e valorizzare il patrimonio naturale, culturale, storico ed artistico e le tradizioni popolari, alla scoperta dei borghi antichi e della storiografia;
- i) di diffondere e promuovere la conoscenza del territorio attraverso la progettazione, attuazione e gestione di interventi rivolti alla tutela e alla valorizzazione dei beni naturali e culturali presenti nel territorio;
- j) di realizzare attività e laboratori didattici di educazione–interpretazione ambientale rivolte a scuole, insegnanti e al mondo degli adulti, con lo sviluppo dell'*outdoor education* e dei campi di lavoro internazionali come strumento di integrazione e formazione umana;
- k) di partecipare a PON (programmi operativi nazionali), POF (piano offerta formativa), POR (programma operativo regionale) e altri;

- 
- 
- l) di promuovere progetti, programmi, convenzioni nazionali e internazionali per la conservazione e lo sviluppo sostenibile del sistema ambientale e la difesa della flora e della fauna;
 - m) di fornire servizi di riqualificazione e valorizzazione dei luoghi del turismo, realizzazione e gestione di attrezzature collettive per l'accoglienza del turista, per la fruizione dei luoghi e dei contesti territoriali e per l'erogazione dei servizi turistici, servizi di marketing, animazione socio-culturale, sensibilizzazione naturalistico - ambientale;
 - n) di gestire le aree di interesse naturalistico, aree protette, zone di importanza comunitaria e storico-culturale, parchi urbani e suburbani e delle relative strutture, anche attraverso interventi di infrastrutturazione e riqualificazione, nel quadro delle leggi regionali, nazionali e internazionali vigenti;
 - o) di gestire per conto proprio o per conto terzi, orti e giardini botanici, verde urbano, aziende agrituristiche, strutture comunali e infrastrutture sportive;
 - p) di organizzare viaggi e soggiorni turistici, nonché di gestire direttamente i servizi e/o strutture ricettive quali ostelli, camping e case per ferie;
 - q) di organizzare, in Italia e all'estero, campi di lavoro, vacanze e studio, di protezione ambientale, sociale ed altre attività anche di volontariato per il controllo, il monitoraggio ed il recupero ambientale, il risanamento e il ripristino di strutture e aree urbane, la bonifica di ambienti costieri e fluviali, il rimboschimento e la conservazione della natura di ambienti collinari e montani, il recupero di territorio incolto o abbandonato, il disinquinamento di zone agricole e industrializzate;
 - r) di promuovere, coordinare e organizzare, anche in collaborazione con enti pubblici o privati, con le scuole, attività didattica, agonistica ed amatoriale di discipline sportive e in particolare del trekking, del torrentismo, dell'arrampicata sportiva e della speleologia, nell'ambito delle regole vigenti, al fine di coniugare lo sport con il rispetto, la tutela e la fruizione dell'ambiente;
 - s) di fornire servizi e supporto alle aziende agricole e agrituristiche che svolgono l'attività di fattorie didattiche, nelle attività di animazione aziendale, ricerca, divulgazione delle radici contadine, promuovendo la vendita di prodotti agricoli biologici e naturali, nonché attrezzature per escursionismo, speleologia, arrampicata e attività sportiva di ogni genere, presso punti vendita in proprio o tramite terzi;
 - t) di promuovere attività volte alla ricerca, recupero, divulgazione, valorizzazione del patrimonio culturale, delle tradizioni e dei prodotti tipici del territorio, promuovendo la conoscenza delle trasformazioni che hanno attraversato ed attraversano il territorio dal punto di vista ambientale, agrario, antropologico, industriale ed artistico;
 - u) di organizzare visite guidate, prestare servizio con NCC (noleggio con conducente) e servizio navetta per escursioni e brevi viaggi culturali per i partecipanti;
 - v) di realizzare e gestire un sito internet dell'Associazione che contenga tutti gli elementi informativi utili per i soci e per gli utenti consumatori, secondo i criteri di correttezza, trasparenza e veridicità;
 - w) di favorire, promuovere, sviluppare, realizzare, gestire e coordinare ogni attività editoriale utile al conseguimento dei fini dell'Associazione;
 - x) di favorire, promuovere, sviluppare, realizzare, gestire e coordinare tutte le iniziative (congressi, conferenze, seminari, manifestazioni, corsi di formazione, anche in ambito di

protezione civile, workshop, progetti di valorizzazione e sviluppo turistico, pubblicazioni, realizzazione video, prodotti editoriali e multimediali ecc.) ritenute utili al perseguimento degli obiettivi statuari.

L'associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

L'associazione potrà inoltre svolgere attività diverse, culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il raggiungimento dei propri fini secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite.

L'associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ed in conformità al disposto legislativo.

L'associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente.

L'associazione è aperta a chiunque condivida principi di solidarietà.

Articolo 4 – SOCI

Tutte le attività sono svolte dall'associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Possono far parte dell'associazione in numero illimitato tutti coloro che si riconoscono nello Statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale.

Possono chiedere di essere ammessi come soci sia le persone fisiche sia le persone giuridiche, sia le associazioni di fatto, mediante inoltro di domanda scritta sulla quale decide senza obbligo di motivazione il Consiglio Direttivo. Non è ammessa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

I soci possono essere:

- Soci Fondatori

Sono soci fondatori le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l'atto costitutivo e quelli che successivamente e con deliberazione insindacabile ed inappellabile del comitato direttivo saranno ammessi con tale qualifica in relazione alla loro fattiva opera nell'ambiente associativo, che si identificano fin da ora nei sig.ri:

- Valenti Emanuele, VLNMMNL69P06A897P
- Candido Teresa, CNDTRS73R57F112B
- Pascolo Giorgio, PSCGRG91D09I872F
- Lamberti Martina, LMBMTN94L44I872G
- Pascolo Domenico, PSCDNC86L23D976F
- Valenti Natale, VLNNTL54T17A897R
- Deluca Cosimo Salvatore, DLCCMS87A23D976N

- Soci Ordinari

Sono soci ordinari le persone fisiche che aderiscono all'associazione prestando una attività prevalentemente gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e versando una specifica quota stabilita dal Consiglio stesso.

- Soci Onorari

Sono soci Onorari le persone fisiche e giuridiche e gli enti che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell'associazione o che siano impossibilitati a farne parte effettiva per espresso divieto normativo.

- Soci Sostenitori o Promotori

Sono soci sostenitori tutti coloro che contribuiscono agli scopi dell'associazione in modo gratuito o mediante conferimento in denaro o in natura.

Articolo 4.1

Gli associati sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari nonché le direttive e le deliberazioni che nell'ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell'associazione.

Articolo 4.2

La qualità di socio si perde per:

- Decesso;
- Mancato pagamento della quota sociale: la decadenza avviene su decisione del Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale.
- Dimissioni: ogni socio può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso.
- Espulsione: il Consiglio Direttivo delibera l'espulsione, previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato escluso, il quale, entro 30 giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'assemblea mediante lettera raccomandata inviata al presidente dell'associazione.

I soggetti che intendono far parte dell'associazione devono presentare domanda scritta alla sede dell'Associazione.

Sono associati coloro che, senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e senza discriminazioni di alcuna natura, avendone fatta domanda scritta, sono stati ammessi con deliberazione del consiglio direttivo, versano ogni anno l'eventuale quota associativa, che approvano e rispettano lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'associazione.

Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al presidente e presso la sede dell'associazione entro 15gg dalla richiesta.

Ogni associato, purché iscritto nel libro soci da almeno tre mesi, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi dell'associazione stessa nonché, se maggiore di età, ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell'associazione.

Ogni associato ha diritto di voto. Si applica l'articolo 2373 del Codice civile in quanto compatibile. Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da un altro associato, mediante delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 (tre) deleghe". Nel caso in cui il numero degli associati sia pari o superiore a 500 (cinquecento), la previsione dovrebbe essere la seguente: "Ogni associato non può ricevere più di 5 (cinque) deleghe".

La quota associativa è personale, non è rimborsabile e non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione stessa.

Articolo 5 - RISORSE ECONOMICHE

L'associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali e proventi e entrate relative alle attività di interesse generale, alle attività diverse e alle attività di raccolta fondi ai sensi degli art. 5, 6 e 7 del d.lgs. del 3 luglio 2017 n. 117.

Le risorse economiche saranno costituite:

- a) dalle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo;
- b) da eventuali proventi derivanti da attività associative (manifestazioni e iniziative);
- c) da ogni altro contributo, compresi donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che soci, non soci, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell'associazione;
- d) contributi di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, e proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi; Il patrimonio sociale indivisibile è costituito da:
 - beni mobili ed immobili;
 - donazioni, lasciti o successioni.

Anche nel corso della vita dell'associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni. I proventi delle attività, gli utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'organizzazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge, e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati per lo svolgimento delle attività istituzionali ed il raggiungimento dei fini perseguiti dalla associazione.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'Art. 17 D. Lgs. N. 117/2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività d'interesse generale e al perseguimento delle finalità.

L'associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori,

amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 6 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'associazione:

- a) Il Presidente;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) l'Assemblea.

Tutte le cariche elettive sono gratuite, è ammesso il solo rimborso delle spese documentate.

Articolo 7 - IL PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dall'assemblea e dura in carica tre anni. La prima nomina è ratificata nell'atto costitutivo.

Il presidente è il legale rappresentante dell'associazione a tutti gli effetti, di fronte a terzi e in giudizio e presiede le adunanze del consiglio direttivo e dell'assemblea dei soci.

Il Presidente assume nell'interesse dell'associazione tutti i provvedimenti, ancorché, ricadenti nella competenza del Consiglio Direttivo nel caso ricorrano motivi d'urgenza e si obbliga a riferirne allo stesso in occasione della prima adunanza utile.

Il Presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell'associazione e gli potranno essere delegati altresì eventuali poteri che il Comitato Direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione.

In particolare compete al Presidente:

- predisporre le linee generali del programma delle attività annuali ed a medio termine dell'associazione;
- redigere la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'associazione;
- vigilare sulle strutture e sui servizi dell'associazione;
- determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l'associazione e gli associati;
- emanare i regolamenti interni degli organi e strutture dell'associazione.

Il Presidente individua, istituisce e presiede comitati operativi, tecnici e scientifici determinandone la durata, le modalità di funzionamento, gli obiettivi e i compensi. Per i casi d'indisponibilità ovvero d'assenza o di qualsiasi altro impedimento del Presidente, lo stesso è sostituito dal vicepresidente.

Articolo 8 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a tre, e non superiore a undici, incluso il Presidente che è eletto direttamente dall'assemblea. L'assemblea elegge il Consiglio Direttivo, determinando di volta in volta il numero dei componenti.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali, stabilite dall'assemblea, e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali.

In particolare, è compito del Consiglio Direttivo:

- a) deliberare circa l'ammissione degli associati e, nel caso, motivarne il rigetto;
- b) assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, organizzare il funzionamento dell'associazione, predisporre le bozze del bilancio di esercizio documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività svolte, sottoponendolo poi all'approvazione dell'assemblea,
- e) di stabilire le quote annuali dovute dai soci.
- f) stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'associazione
- g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'associazione che non siano spettanti all'assemblea.

Il Consiglio direttivo approva la bozza di bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente da sottoporre all'assemblea degli associati entro il 30/04 per la definitiva approvazione.

Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.

L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

Articolo 8.1

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il vicepresidente, il tesoriere e il segretario. Sarà in facoltà del Consiglio Direttivo preparare e stilare un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'associazione.

Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'assemblea che delibererà con le maggioranze ordinarie.

Articolo 8.2

Il primo consiglio direttivo è nominato nell'atto costitutivo e, successivamente, dall'assemblea degli associati. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il socio o soci che nell'ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione.

In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.

Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.

Articolo 8.3

Il Consiglio Direttivo si riunisce su invito del presidente ogni qualvolta se ne dimostra l'opportunità, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso.

Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore. La convocazione della riunione può essere fatta a mezzo lettera raccomandata, o da consegnare a mano, a mezzo fax, posta elettronica e telegramma. L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Articolo 8.4

Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso.

La riunione è presieduta dal presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza, dal vicepresidente o in assenza di quest'ultimo da altro membro del Consiglio più anziano. In apertura di ogni riunione viene nominato tra i presenti un segretario, il quale redige il verbale. Quest'ultimi devono essere fisicamente presenti alla riunione.

Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Il consiglio direttivo ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare a qualcuno dei suoi membri), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'assemblea.

Laddove sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile.

Ai membri dell'organo di controllo che non siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del d.lgs. del 3 luglio 2017 n. 117.

Laddove sia richiesto per legge o libera determinazione, l'assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

Articolo 9 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea è convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria e in via straordinaria.

È inoltre convocata quando sia fatta richiesta dal consiglio direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% degli associati in regola con il pagamento della quota associativa".

È il massimo organo deliberante. Può essere ordinaria e straordinaria.

L'assemblea ordinaria:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio consuntivo e (quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno) il bilancio sociale;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) decide sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'associazione;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Salvo ove diversamente previsto, l'assemblea ordinaria in prima convocazione è valida se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'assemblea, validamente costituita.

L'assemblea straordinaria:

- a) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- c) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza.

Per l'assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, lo scioglimento, la scissione o la trasformazione dell'associazione, occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In particolare, l'assemblea ha, il compito:

- a) di ratificare l'entità delle quote sociali annue stabilita dal Consiglio Direttivo;
- b) di approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo; di deliberare sulle modifiche dello statuto dell'associazione e sull'eventuale scioglimento dell'associazione stessa.

Articolo 9.1

L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno entro il mese di aprile presso la sede sociale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), purché nel territorio nazionale, a condizione che:

- a) il presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno purché nel territorio nazionale

Nel compito delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.

L'assemblea deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente dell'associazione, dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei soci.

La convocazione è fatta dal Presidente dell'associazione o da persona dallo stesso a ciò delegata, mediante comunicazione raccomandata spedita agli associati o consegnata a mano almeno otto giorni prima della data della riunione o mediante affissione dell'avviso di convocazione all'albo dell'associazione presso la sede almeno quindici giorni prima della data della riunione, o a mezzo fax e posta elettronica. Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza. L'assemblea non può essere convocata in seconda convocazione nello stesso giorno della prima convocazione.

Articolo 9.2

Possono partecipare all'assemblea con diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati ed in regola con il versamento della quota sociale. Essi possono farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Non è ammessa più di una delega alla stessa persona.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe.

Articolo 9.3

Ogni socio ha diritto ad un voto. Le deliberazioni dell'assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza fisica o per delega di almeno la metà degli associati.

Per i soci minori di età, il diritto di votare in assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.

In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.

Per la modificazione del presente statuto o per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno il settantacinque per cento degli associati intervenuti sia in prima che in seconda convocazione e il parere favorevole del Consiglio Direttivo.

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o in sua assenza dal vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro del Consiglio Direttivo designato dalla stessa assemblea.

Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'associazione o in caso di suo impedimento da persona, nominata dall'assemblea.

I verbali dell'assemblea saranno redatti dal segretario, e firmati dal presidente e dal segretario.

Le decisioni prese dall'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente; ha diritto di informazione e di controllo stabiliti dalle Leggi, ha diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione.

Articolo 9.4

Al tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio dell'associazione; tutti gli altri libri vengono tenuti dal segretario.

Articolo 10 - ESERCIZIO SOCIALE

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

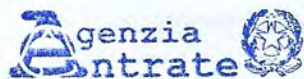
Articolo 11 - SCIOGLIMENTO

In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina un liquidatore. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente. Il patrimonio non potrà essere diviso tra i soci, ma su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 secondo quanto previsto dall'art.9 del d.lgs. del 3 luglio 2017 n. 117.

Articolo 12 - NORME FINALI

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile.

Ai sensi dell'art. 82, comma 3 e comma 5 del Codice del Terzo Settore, il presente atto ai fini della registrazione, è esente dall'imposta di registro e bollo.



Registrato il **12 MAG. 2022**

Direzione Provinciale di Reggio Calabria N° **345** Serie **3**

Corrisposti € **ESENTE**

Ufficio Territoriale di Locri

Il Direttore Provinciale



IL FUNZIONARIO
Francesco SCALIA
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale

